

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 11 maggio 2009, n. 320.

ACN 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. ACN 15 dicembre 2005 per la pediatria di libera scelta: Indennità informatica MMG e PLS.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA del Vice Presidente in virtù delle attribuzioni di cui al Decreto T0052 del 13 febbraio 2009;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni, concernente "Disciplina del Sistema Organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza del Personale Regionale";;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con atto di Intesa della Conferenza Stato Regioni Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005

VISTO, in particolare, l'articolo 59 lettera b comma 11 del citato Accordo, che prevede dall'entrata in vigore dello stesso l'obbligo per tutti i medici di assistenza primaria di garantire, dal momento dell'assunzione dell'incarico, nel proprio studio e mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prestazioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, reso esecutivo con atto di Intesa della Conferenza Stato Regioni Province Autonome di Trento e Bolzano del 15 dicembre 2005;

VISTO, in particolare, l'articolo 58 lettera b comma 10 del citato ACN, che prevede, dall'entrata in vigore dello stesso, l'obbligo per tutti i pediatri di libera scelta di garantire, dal momento dell'assunzione dell'incarico, nel proprio studio e mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prestazioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche;

CONSIDERATO che le norme sopra citate prevedono la corresponsione ai medici di assistenza primaria e ai pediatri di libera scelta di una indennità forfetaria mensile per la collaborazione informatica;

VISTA la legge 30 dicembre 2004 n. 311, in particolare l'articolo 1, comma 174;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, in particolare l'articolo 1 comma 275;

CONSIDERATO che, fra gli adempimenti regionali previsti dalle citate normative, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, è compresa la stipula di accordi attuativi dell'articolo 59, lettera b comma 11 dell'ACN del 23 marzo 2005, prevedendo di subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70% della stampa informatizzata della prestazioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto della tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

CONSIDERATO, inoltre, che le medesime disposizioni si applicano anche per l'attuazione del corrispondente ACN per la pediatria di libera scelta;

VISTO l'Accordo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in attuazione dell'ACN, sottoscritto in data 23 marzo 2006 recepito con DGR n. 229 del 21 aprile 2006;

VISTO l'Accordo Regionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, in attuazione dell'ACN, sottoscritto in data 23 ottobre 2006 recepito con DGR n. 800 del 7 novembre 2006;

PRESO ATTO della nota della Direzione Regionale Risorse Umane e Finanziarie e Investimenti nel SSR, protocollo n. 135963/D4/4X/02 del 17 dicembre 2007, con la quale viene attivato il controllo e il monitoraggio sulla informatizzazione delle ricette, al fine di verificare la rispondenza alle disposizioni in vigore;

PRESO ATTO della nota della Direzione Regionale Risorse Umane e Finanziarie e Investimenti nel SSR, protocollo n. 43745 del 16 aprile 2008, con la quale, sulla base degli esiti della verifica effettuata sulle ricette utilizzate per le prescrizioni farmaceutiche, si invitano i medici risultati inadempienti ad adeguarsi al raggiungimento della percentuale minima del 70%, prevista dalla vigente normativa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di stabilire che l'erogazione dell'indennità informatica, prevista dagli ACN per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, è strettamente legata al riscontro del rispetto della soglia minima del 70% delle prescrizioni informatizzate;
2. di dare mandato alle Aziende territorialmente competenti di procedere alla sospensione dell'indennità informatica, nel caso in cui vengano accertati casi di medici inadempienti, sino all'effettivo raggiungimento della suddetta percentuale minima del 70%.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Roma, addì 11 maggio 2009

Il Presidente
MARRAZZO